



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 189

IN DATA 18-12-2024

**OGGETTO: DCA N. 62 DEL 27 DICEMBRE 2023 - ACCORDO CON FEDERFARMA MOLISE PER LA
DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI DEL PHT AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, LETTERA
A) DELLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405 - PROROGA**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ss.mm.ii.;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti dall'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, n. 9, "*Riordino del Servizio Sanitario Regionale*" e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", che all'art. 8, lettera a), pre

vede che le Regioni hanno la facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per “consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione”;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta n. 41 del 22 dicembre 2022, che ha approvato lo schema di Accordo con Federfarma Molise per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT ai sensi della legge n. 405/01 - art. 8, comma 1, lettera a), e dei farmaci individuati da provvedimenti regionali – ex art. 4, comma 3, lett. c) della legge n. 405/01”;

DATO ATTO che il suddetto Accordo, acquisito agli atti al Rep. n. 641 del 3 gennaio 2023, per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT ai sensi della legge n. 405/01 - art. 8, comma 1, lettera a), e dei farmaci individuati da provvedimenti regionali – ex art. 4, comma 3, lett. c) della legge n. 405/01, **all’art. 5**, stabilisce una validità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2023, prevedendo la possibilità di una eventuale proroga di un ulteriore anno, fatta salva la facoltà delle parti aderenti di promuovere eventuali modifiche, ove necessarie;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta n. 62 del 27 dicembre 2023 di proroga dell’Accordo in parola di un anno, con scadenza al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che Federfarma Molise, con nota acquisita al prot. regionale n. 170425 del 11.12.2024, ha richiesto un’ulteriore proroga dell’Accordo in essere e non ha richiesto o evidenziato la necessità di alcuna modifica o adeguamento alle condizioni ed obblighi reciprocamente assunti con la sottoscrizione dello stesso, da confermarsi in tutte le sue parti;

VISTA la nota del 16 dicembre 2024 - prot. regionale n. 172185/2024 – con la quale l’A.S.Re.M. si è espressa favorevole alla proroga dell’Accordo, chiedendo altresì il trasferimento delle specialità farmaceutiche descritte nella tabella sotto riportata dalla Distribuzione Convenzionata alla DPC:

ATC	SPECIALITA' FARMACEUTICA	DOSAGGIO
J06BB04	IGANTIBE IM 1 F	600 UI/3 ml
J06BB04	IGANTIBE IM 1 F	1000 UI/5ml
J06BB04	IMMUNOHBS IM 1SIR	1000 UI/3ml
J06BB04	ZUTECTRA SC 5SIR	500UI/1ml
N05BA09	EPACLOB OS SOSP 150ml	1 mg/ml
N05BA09	EPACLOB OS SOSP 250ml	1 mg/ml
N05BA09	EPACLOB OS SOSP 250ml	2 mg/ml

ATTESA la necessità di assicurare agli assistiti la continuità dei servizi sinora garantiti in ordine alla distribuzione dei farmaci di cui al PHT ai sensi della legge n. 405/01 - art. 8, comma 1, lettera a), e dei farmaci individuati da provvedimenti regionali – ex art. 4, comma 3, lett. c) della legge n. 405/01;

VALUTATO che, allo stato attuale, non si ravvisano motivi per una revisione o modifiche dell’Accordo il quale, per tanto, può essere prorogato confermando tutte le condizioni già stabilite;

RITENUTO opportuno accogliere la proposta di Federfarma Molise, sulla quale è stata espresso parere favorevole dall’A.S.Re.M, per la proroga di un anno dell’Accordo, con scadenza al 31 dicembre 2025, con la conferma degli obblighi e delle condizioni ivi stabilite;

DATO ATTO che l’oggetto del presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale rispondendo all’obiettivo di cui al punto “i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d’intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento.

DECRETA

ARTICOLO 1

È prorogato di un anno, con scadenza al 31 dicembre 2025, il vigente Accordo per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT ai sensi della legge n. 405/01 - art. 8, comma 1, lettera a), e dei farmaci individuati da provvedimenti regionali – ex art. 4, comma 3, lett. c) della legge n. 405/01, stipulato con Federfarma Molise ed acquisito agli atti al Rep. n. 641 del 3 gennaio 2023, nonché il trasferimento delle seguenti specialità farmaceutiche “*IGANTIBE IM 1 F 600 UI/3 ml - IGANTIBE IM 1 F 1000 UI/5 ml – IMMUNOHBS IM 1SIR 1000 UI/3 ml – ZUTECTRA SC 5SIR 500 UI/1 ml- EPACLOB OS SOSP 150ml 1 mg/ml - EPACLOB OS SOSP 250ml 1 mg/ml - EPACLOB OS SOSP 250ml 2 mg/ml*” dalla Distribuzione Convenzionata alla DPC.

ARTICOLO 2

Sono confermati tutti gli obblighi reciprocamente assunti e tutte le condizioni stabilite dall’Accordo in parola, del quale si dispone la proroga al precedente Articolo 1.

ARTICOLO 3

Il presente atto sarà, a cura della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82